

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **104/1966** (ECLI:IT:COST:1966:104)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Udienza Pubblica del **19/10/1966**; Decisione del **08/11/1966**

Deposito del **19/11/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2707**

Atti decisi:

N. 104

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 10 gennaio 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 25

gennaio 1964 e iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige, sorto per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e l'istituzione d'un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con atto in data 12 settembre 1966, depositato in cancelleria il 13 ottobre 1966, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata, con dichiarazione del 5 ottobre 1966, dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.